

# Istituto di Credito Fondiario delle Venezie

Sede Centrale presso la Cassa di Risparmio della Città di Verona

Telefoni 1842 - 1828 - 1843

Direzioni Compartimentali presso la Cassa di Risparmio di FIUME — PADOVA — POLA — TRENTO — TREVISO — TRIESTE — UDINE — VENEZIA — VERONA e presso le filiali della Cassa di Risparmio di Verona in BELLUNO — MANTOVA e VICENZA ::

*Agenzie presso tutte le Filiali ed Agenzie di dette Casse di Risparmio*

## Le Cartelle Fondiarie dell'Istituto di Credito Fondiario delle Venezie

sono garantite da prime e privilegiate ipoteche su terreni e fabbricati non industriali e di reddito certo e continuo, di valore almeno doppio, ed hanno inoltre la garanzia suppletiva di apposito fondo (sottoscritte L. 22.800.000 - versate L. 12.500.000), delle Casse di Risparmio consorziate e del fondo di riserva.

LE CARTELLE FONDIARIE vengono emesse al saggio del SEI PER CENTO NETTO DA QUALUNQUE IMPOSTA O TASSA e vengono rimborsate tutte ALLA PARI nel termine medio di 10-12 anni mediante sorteggio semestrale.

LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, la CASSA DI PREVIDENZA PER LA VECCHIAIA E L'INVALIDITA' DEGLI OPERAI, la CASSA NAZIONALE PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO, la CASSA NAZIONALE PER LE ASSICURAZIONI SOCIALI, L'ISTITUTO NAZIONALE DI CREDITO PER LA COOPERAZIONE sono autorizzati all'acquisto di cartelle fondiari; sono pure autorizzate all'acquisto stesso le CASSE DI RISPARMIO del Regno tanto collettivamente quanto individualmente (articolo 10 D. L. 27-3-1919, N. 426).

I capitali degli INTERDETTI, dei MINORI ed in generale di tutti quelli che per legge, per regolamento, convenzione o disposizione testamentaria, devono essere impiegati in prestiti ipotecari, in acquisti di immobili od altrimenti, possono essere investiti o convertiti in CARTELLE FONDIARIE (art. 35 della legge 16 luglio 1905, N. 646).

Le SOCIETÀ, gli ENTI MORALI, le ISTITUZIONI DI BENEFICENZA e gli altri ISTITUTI, i quali per le leggi che li concernono hanno l'obbligo di impiegare in titoli emessi o garantiti dallo Stato il loro patrimonio in tutto o in parte, avranno facoltà di farne l'impiego sino ad un quarto in CARTELLE EMESSE DAGLI ISTITUTI DI CREDITO FONDIARIO (art. 17 della legge 22 dicembre 1905, N. 592).

LE CARTELLE FONDIARIE possono essere ricevute in pegno per ANTICIPAZIONI da ogni Istituto di Credito (art. 33 della legge 16 luglio 1905, N. 646) oppure a riporto od a garanzia di aperture di conto corrente.

LE CARTELLE FONDIARIE possono essere accettate per CAUZIONE anche per contratti di Appalto o di Esattorie dalle Amministrazioni dello Stato, dalle Provincie, dai Comuni, dalle Istituzioni pubbliche di beneficenza, dalle Casse di Risparmio, dai Monti di Pietà, per un valore ragguagliato ai nove decimi del prezzo medio di borsa del semestre precedente. (Art. 18 legge 22-12-1905, N. 592).

LE CARTELLE FONDIARIE possono essere al portatore o nominative e queste anche con cedole al portatore; i relativi interessi sono insequestrabili.

L'Istituto di Credito Fondiario:

- 1) si presta GRATUITAMENTE nelle pratiche per la conversione d'altri titoli in CARTELLE FONDIARIE proprie, anche se i titoli si trovino depositati presso altri Istituti a garanzia di anticipazioni o per altre cause;
- 2) riceve le proprie cartelle in DEPOSITO AMMINISTRATIVO GRATUITO;
- 3) corrisponde speciali PROVVISORIE a coloro che gli procurano collocamenti di sue cartelle.